

Spett./le

**Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche

Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Federica Fratoni**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

**Andrea Rafanelli**

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Comune di Montignoso**

Sindaco Lorenzetti Gianni

Assessore all'ambiente Poggi Massimo

Commissione Consigliare di Controllo Discarica

[protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it](mailto:protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it)

**Comune di Pietrasanta**

Commissario Giuseppe Priolo

Ufficio Ambiente sujen Mancini

[comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)

**ARPAT** Massa-Carrara e **ARPAT** Lucca, **ARPAT** Regione Toscana

[arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

**e P.C.**

Azienda **USL** Toscana nord-ovest - dipartimento Prevenzione

[protocollo.usl1@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.usl1@postacert.toscana.it)

Azienda **USL 2** Lucca - dipartimento Prevenzione

[direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

**Comune di Forte dei Marmi**

Sindaco Bruno Dott. Murzi

Assessore all'ecologia Enrico Ghiselli

[protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it)

**Comune di Seravezza**

Sindaco Tarabella Riccardo

Assessore all'ambiente Venè Dino

[protocollo.seravezza@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.seravezza@postacert.toscana.it)

**GAIA** Servizi Idrici Spa

[protocollo@gaia-spa.it](mailto:protocollo@gaia-spa.it)

**Oggetto:** In risposta alle osservazioni di Programma Ambiente Apuane sull'avvio del procedimento di accertamento A.I.A

**Premesso che:**

le problematiche di una discarica posizionata, come è noto, in **un sito non idoneo**, ad alto rischio geomorfologico, idrogeologico e sismico, con falde d'acqua attive che passano sotto il suo corpo, con la presenza di centri abitati a poche centinaia di metri, importanti **aziende artigianali** come "la Bottega di Adò" e la fabbrica di gelati **Giuntoli**, collocata a ridosso di una zona protetta e habitat di decine di specie animali come il **lago di Porta**, devono ad oggi, dopo gli atti di indirizzo dei comuni interessati e la recente mozione Regionale di richiesta celere di chiusura, trovare anche riscontro in un significativo aumento dei controlli e del monitoraggio della discarica per comprendere lo stato attuale del sito e avviare così la rapida chiusura in sicurezza.

**In merito al mancato rispetto dei quantitativi di rifiuti in discarica, nelle proporzioni indicate nell'AIA, in merito al quale Programma Ambiente continua a sostenere che il calcolo percentuale debba essere fatto sull'intera validità delle autorizzazioni della discarica:**

- vogliamo ricordare che dopo essere stato più volte richiesto dal Comitato e dalla Commissione controllo discarica è stato risposto da Arpat che: il controllo sui volumi è previsto in base alla determina di VIA DD/656/2011 in riferimento alle richieste del Comune di Montignoso: ARPAT fa il controllo su base annuale in base a quanto riportato nel verbale della CdS di VIA del 20/09/2010, in cui il **Comune di Montignoso richiedeva espressamente che il rapporto 70/30 tra inerti e altri rifiuti fosse rispettato almeno su base annuale**. Il controllo di ARPAT si basa sui quantitativi di rifiuti entrati in discarica espressi in peso, perché così sono registrati nella documentazione prevista dalla legge (registri, formulari, MUD). Il dato dei volumi occupati della discarica e dei volumi residui non è noto a questo Ufficio, in quanto basato su rilievi altimetrici che non sono richiesti ad ARPAT inoltre Il calcolo richiesto, di quali siano le condizioni per il rispetto della prescrizione su tutte le tre fasi, non ha risposta precisa, in quanto sono precisi solo i dati dei pesi dei rifiuti conferiti, non in volume. Occorrerebbe infatti conoscere i pesi specifici dei materiali entrati. **Dalle tabelle espresse nella risposta si evidenzia che i dati calcolati con il peso specifico stimato della ditta sono ancora più sfavorevoli per il rispetto della prescrizione rispetto a quelli di ARPAT e rispetto ai dati calcolati in peso**. Si ritiene che sia necessario intervenire sulla determina autorizzativa modificando la prescrizione in maniera tale che il controllo sia agevole e non si presti a interpretazioni né da parte della ditta né da parte di ARPAT; si deve quindi adottare un peso specifico di riferimento per ogni tipologia di materiale, o richiedere che la ditta annoti oltre che il peso anche il volume del materiale conferito (cosa che ritengo più difficoltosa, in quanto anch'essa oggetto di stima e non verificabile)". Quindi si può **dedurre** che lo sforamento del "70/30" potrebbe essere ben oltre quello già indicato e ci chiediamo perché malgrado Arpat abbia richiesto più volte e in più rapporti adozione di una unità di peso e misura univoca, la Regione continui ad ignorare queste lacune e violazioni. Concludiamo aggiungendo che in AIA 880/2012 viene riportato: **"11.3 Rifiuti Verifica (con eventuale sopralluogo), con periodicità almeno ANNUALE per controllare la classificazione dei rifiuti, quantitativi prodotti e smaltiti, nonché le caratteristiche delle aree di conferimento"**.

### In merito ai quantitativi di acqua prelevati dal pozzo per i servizi dell'impianto:

- Chiediamo ad Arpat e alla Regione Toscana come sia possibile rettificare consumi già controllati e riportati dalla stessa Arpat nelle relazioni conclusive annuali dal 2012 al 2016, tenendo presente che, fino ad oggi, Programma Ambiente Apuane non si era mai posta il problema di correggere il valore dei consumi controllati e attestati da Arpat in ogni relazione conclusiva; le rettifiche sono avvenute solo dopo le richieste e i dati oggettivi portati alla luce dal Comitato che hanno spinto la Regione ad avviare un procedimento di controllo. Il report 2012 di Arpat già evidenziava delle anomalie da parte di PPA sul pozzo PZ5 ma nessuna osservazione fu inviata da parte della stessa per chiarire o rettificare i consumi, quindi ogni anno Arpat ha controllato e certificato i consumi e gli esuberi di acqua sempre più evidenti e, a nostro avviso, non giustificati (abbiamo già mandato documenti chiari e completi sul consumo di acque e sul triclorometano via PEC a tutti gli enti competenti sui quali abbiamo avuto ad oggi, solo alcune parziali risposte). Le osservazioni di PPA mancano inoltre di specificare dove hanno attinto le quantità di acqua dato che Arpat riporta la possibilità di emungere dal PZ1 e PZ5 e dall'allaccio a GAIA e comunque malgrado le loro rettifiche - sulle quali abbiamo riserve e per le quali chiediamo ad Arpat di fare chiarezza nelle osservazioni - , vanno comunque oltre il quantitativo riportato in AIA dei 1000/1500 annui (AIA punti 2.3.x). A tale proposito va anche ricordato che il Comune di Montignoso, nel documento protocollo 16752, scrive che la concessione prevede un prelievo non superiore a 0.046 l/s: anche ammettendo un consumo continuo di 24 ore per 365 giorni il consumo totale non dovrebbe superare i 1451 metri cubi annui confermando, a nostro avviso, anche in questo caso comunque il superamento delle prescrizioni AIA. Tutto questo poi non risolve il problema legato al **triclorometano** riteniamo infatti che - considerata la contaminazione, oltre la soglia di legge, nelle acque in falda (PZ 10 e PZ 5) e nel pozzo pz5 di composti **organo-alogenati** ritenuti **cancerogeni** - Arpat e Regione Toscana debbano anche chiarire se *"inumidire la viabilità sterrata interna al fine del controllo delle polveri, lavaggio quotidiano dei mezzi della discarica, l'impianto automatico di lavaggio delle ruote dei mezzi, posto nella galleria di uscita dalla discarica"*, invece di risolvere il problema non possa, al contrario, portare ad una ulteriore contaminazione del territorio posto intorno alla discarica e causare **malattie tumorali** a tutti coloro che lavorano quotidianamente nella discarica sia in quanto facenti parte dell'organico interno a PPA, sia in quanto dipendenti delle ditte che portano regolarmente rifiuti all'interno dell'impianto.

### In merito alla presenza di triclorometano nei pozzi pz 5 e pz 10:

- Programma Ambiente Apuane continua a sostenere che la presenza di **triclorometano** non possa essere imputata alle attività della discarica, malgrado il dato sia ormai assodato, sostenendo che lo stesso è un valore naturale delle nostre acque in falda. A tale proposito vogliamo riportare nuovamente ciò che abbiamo già scritto e richiesto. Per poter accertare in maniera precisa la presenza di inquinanti nei pozzi si deve prevedere la chiusura temporanea del pozzo 5 ed avviare un'analisi a rete allargata su tutti i piezometri dell'impianto interni ed esterni, in grado di verificare la presenza e la persistenza degli inquinanti, in particolare dei clorurati organo-alogenati (tra cui il triclorometano). Vogliamo inoltre ricordare che il PZ10 ha sempre fatto parte dei pozzi interni alla discarica, fin dalla riclassificazione. In AIA si fa differenza tra i pozzi esterni ed interni alla discarica (vedi 9.3 Monitoraggio acque falda): i pozzi o piezometri 1, 7 e 9 vengono evidenziati come esterni mentre il Pz10 viene indicato **a monte** della discarica lato nord ma **non esterno**; Arpat, nei

vari rapporti, non riporta che il pozzo sia esterno o non facente parte della discarica anzi, nel rapporto del 16/12/2015 (LU.01.11.25/8.42), scrive “[...] la ditta non effettua però una disamina dei dati nel suo insieme: non viene cioè valutato il comportamento dell’andamento dei risultati nel **tempo**, confrontando tra loro i valori dei pozzi a monte, a valle e del percolato. Solo da un’analisi di questo tipo è possibile stabilire se i superamenti dei valori limite sono indice di una possibile contaminazione della discarica, oppure sono invece delle anomalie legate a delle oscillazioni caratteristiche di falda. Se si segue questa metodologia e si analizza il comportamento nel tempo dei vari pozzi, **il comportamento del PZ5 risulta coerente con il PZ10 di monte** facendo quindi ragionevolmente supporre che non sia influenzato da fuoriuscite di percolato (ma si deduce che i due pozzi fra loro sono correlati). L’analisi dei valori dei solfati nel pozzo di monte PZ10, posto però **a margine dell’area di conferimento dei rifiuti (se è a margine dell’area di conferimento come fa ad essere esterno?)**. Risulta complesso perché presenta un andamento caotico e non correlabile ai risultati dei pozzi di valle. Sarebbe opportuno che la ditta **effettui un’indagine per capire le cause di queste oscillazioni** [...]”. Infine si può sospettare che il continuo uso del pozzo PZ5, per emunzione delle acque, potrebbe aver variato tale valore **abbassando la persistenza** appunto dell’inquinante, che comunque rimane presente. Si ricorda che “il **pump and treat** è una tecnica di bonifica del suolo che consiste nel **pompaggio** e trattamento in superficie delle acque di falda inquinate, il processo prevede la creazione di uno sbarramento idraulico, dovuto al pompaggio di acqua dalla falda ed il successivo trattamento delle acque estratte. L’acqua, in uscita dal processo di trattamento, può essere riversata in fognatura o in un bacino idrico superficiale. La tecnica di **pump and treat** è un processo di bonifica on site”.

#### **Dato che:**

- Come dimostrano le argomentazioni sopra riportate, ci troviamo di fronte alle attività di una ditta che, a nostro avviso, fatica molto a stare al passo con le leggi e i regolamenti in materia ambientale e paesaggistica;
- in una recente sentenza del **Tar del Lazio** (Tar Lazio, 28 agosto 2017, n. 9442) riferita alle discariche e al ruolo delle Regioni nel controllo delle stesse si legge : “[...] la tutela dell’ambiente deve basarsi sulla prevenzione **in ossequio al principio di precauzione**, la cui applicazione comporta che, come affermato nel 2013 dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4227), ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente **pericolosa**, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata. E continua con ... la tutela dell’ambiente, così intesa, deve **prevalere sull’interesse al profitto** non solo perché lo impone la Costituzione ma anche perché conviene dal punto di vista economico in quanto solo in tal modo si evitano alla collettività, le ingenti spese necessarie per rimediare (per quanto possibile) ai danni dell’inquinamento su salute e ambiente [...]”.

#### **Visto che:**

**L’aggiornamento dell’articolo 29-decies, comma 9, del Dlgs n. 52/2006, che disciplina le modalità per il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale recita che** “in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattordices, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) **Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»; (Testo modificato)**
- c) Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) Alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

**Considerato che:**

**Secondo l'indirizzo della Cassazione, confermato recentemente** (sentenza 34522/2017), integra il reato di discarica non autorizzata anche la reiterata violazione delle prescrizioni.

**Vista:**

**La Circolare del Ministero dell'Ambiente 27 ottobre 2014** che nel precisare le modalità applicative di quanto previsto dal sopracitato comma 9 dell'articolo 29-decies specifica le seguenti due ipotesi:

1. Reiterate violazioni delle prescrizioni non immediatamente pericolose per salute e ambiente;
2. Reiterate violazioni delle prescrizioni immediatamente pericolose per salute e ambiente.

E dato atto che non avendo, neppure i Sindaci competenti, avviato alcuna verifica sui rischi sanitari in atto dalla discarica in oggetto - come invece avrebbero dovuto fare ai sensi delle norme sopra citate è possibile sostenere che, nel caso in esame siamo nella ipotesi 1.



**Nel caso sopra indicato, la Circolare del 27 ottobre 2014 precisa che occorre comunque intervenire almeno per attuare la sospensione dell'attività nel caso in cui ci siano state almeno per due volte violazioni delle stesse prescrizioni nell'anno solare precedente.**

Si resta in attesa di una Vostra risposta tempestiva circostanziata. Si fa presente che, in assenza di chiarimenti tecnici precisi a quanto sopra esposto il Comitato si riserva di inviare la presente e i relativi allegati nelle sedi opportune, a tutela dell'incolumità dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente interessato dall'attività in oggetto.

Montignoso, 13/12/2017

Cordiali saluti.

Il Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di ex Cava Fornace  
([comitato.contro.discarica@pec.it](mailto:comitato.contro.discarica@pec.it) , [cristina.ronchieri@alice.it](mailto:cristina.ronchieri@alice.it) )

  
  
Giuseppe Mei  
  
  
  
  
  


(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni e Uffici Preposti)